Sintesi della decisione della Commissione

del 12 dicembre 2012

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.6497 — Hutchison 3G Austria/Orange Austria)

[notificata con il numero C(2012) 9198 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 224/06)

Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [1]*, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo:*

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I. L'OPERAZIONE E IL PROCEDIMENTO

(1) In data 7 maggio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 («il regolamento sulle concentrazioni»). Con tale operazione l'impresa Hutchison 3G Austria Holdings GmbH («H3G Austria Holdings», Austria) («la parte notificante»), società madre di Hutchison 3G Austria GmbH («H3G», Austria) e controllata indiretta al 100 % di Hutchison Whampoa Limited («HWL», Hong Kong), acquisirebbe, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di Styrol Holding 1 GmbH («Styrol», Austria) e della sua controllata indiretta al 100 % Orange Austria Telecommunications GmbH («Orange», Austria), ad esclusione di Yesss! Telekommunikation GmbH («Yesss!»), mediante acquisto di quote (congiuntamente «le parti»).

(2) Tale operazione era subordinata alla cessione dell'operatore mobile low-cost Yesss! di Orange a Telekom Austria («TA»). Di quest'ultima operazione era responsabile l'autorità nazionale austriaca garante della concorrenza («Bundeswettbewerbsbehörde» o «BWB»). Pertanto, la concentrazione rientrante nelle competenze dell'Unione riguarda l'acquisizione da parte di H3G di Orange Austria (ad eccezione delle attività di «Yesss!»).

(3) TA acquisirebbe inoltre da H3G alcuni siti, frequenze dello spettro radio e diritti di proprietà intellettuale attualmente di Orange. Tale trasferimento di frequenze richiede l'approvazione dell'ente regolatore austriaco per le telecomunicazioni, la Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH («RTR») e della Telekom-Control Kommission («TKK»).

(4) Il 29 maggio 2012 la BWB ha chiesto, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, un rinvio dell'operazione proposta dalla Commissione all'Austria (la «richiesta di rinvio»). Sulla base di un'indagine di mercato, la Commissione ha sollevato seri dubbi circa la compatibilità dell'operazione proposta con il mercato interno. Dopo che, in data 28 luglio 2012, la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), la BWB non ha successivamente trasmesso alcun sollecito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del suddetto regolamento. La Commissione ha pertanto deciso di trattare essa stessa gli aspetti sollevati dalla BWB, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del già citato regolamento.

(5) Il 21 agosto 2012 la parte notificante ha presentato una serie di impegni conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, al fine di sciogliere i dubbi espressi dalla Commissione circa la compatibilità dell'operazione proposta con il mercato interno.

(6) Il 20 settembre 2012 la Commissione ha inviato alla parte notificante una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni.

(7) Il 10 ottobre 2012 il consigliere-auditore della Commissione ha offerto alla parte notificante la possibilità di essere ascoltata in un'audizione orale. Su loro richiesta, le aziende T-Mobile Austria («T-Mobile»), Tele2 e UPC (Liberty Global) sono state ammesse all'audizione orale in qualità di parti terze interessate.

II. LE PARTI

(8) HWL è una conglomerata multinazionale con sede a Hong Kong. Le sue attività e quelle della sue consociate si concentrano in sei ambiti principali: porti e relativi servizi, settore immobiliare e alberghiero, vendita al dettaglio, energia, infrastrutture e telecomunicazioni. Nell'Unione europea le consociate di HWL comprendono operatori di reti mobili in Austria, Danimarca, Irlanda, Italia, Svezia e Regno Unito.

[1] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(9) H3G è un operatore di reti mobili («MNO», *mobile network operator*) attivo in Austria con il marchio «3» ed è interamente controllata da HWL.

(10) Orange è un operatore di reti mobili austriaco. Al momento della notifica, Orange e la sua impresa madre Styrol erano di proprietà di Stubai S.C.A, una controllata al 100 % del fondo d'investimento in private equity Mid Europa Partners («MEP»), e di Orange Belgium SA, una controllata al 100 % di France Télécom SA. Yesss! era una controllata al 100 % di Orange.

III. **SINTESI**

(11) In base ai dati relativi al fatturato delle parti, l'operazione proposta ha una dimensione UE. Essa porterebbe a una riduzione degli operatori di rete da quattro a tre (con i restanti operatori di rete mobile, Telekom Austria e T-Mobile, con quote di mercato per numero totale di abbonati rispettivamente del [40-50 %] e del [30-40 %]) e alla creazione del terzo maggior operatore di rete mobile austriaco, con una quota di mercato complessiva del [20-30 %].

(12) L'indagine di mercato della Commissione ha individuato alcune problematiche sotto il profilo della concorrenza, a causa dell'eliminazione di Orange da un mercato già molto concentrato e con limitate prospettive di ingresso. La Commissione ha manifestato preoccupazione sul fatto che l'operazione notificata, a causa di effetti unilaterali, avrebbe comportato alcune problematiche nella concorrenza sul mercato al dettaglio per la fornitura di servizi di comunicazione mobile agli utenti finali in Austria.

(13) Per sciogliere le riserve della Commissione, H3G ha presentato un pacchetto di impegni costituito, nella versione definitiva, da tre elementi.

a) In primo luogo, H3G si è impegnata a cedere lo spettro radio e diritti supplementari a un nuovo concorrente interessato a entrare nel mercato austriaco della telefonia mobile. Il potenziale nuovo operatore di rete mobile avrebbe il diritto di acquisire lo spettro radio non solo da H3G ma anche frequenze supplementari tramite un'asta prevista per il 2013 e bandita dall'autorità austriaca di regolamentazione delle telecomunicazioni. Quest'ultima riserverebbe alcune frequenze al nuovo entrante, al fine di consentire a tale operatore di realizzare una rete fisica per i servizi di telecomunicazione mobile in Austria. Il nuovo concorrente godrebbe inoltre di condizioni privilegiate per l'acquisto e la locazione di siti per la realizzazione della propria rete in Austria.

b) In secondo luogo, H3G si è impegnata a fornire, a condizioni concordate, l'accesso all'ingrosso alla propria rete fino al 30 % della sua capacità ad un massimo di 16 operatori di reti virtuali mobili («MVNO», *mobile virtual network operators*) nei prossimi dieci anni. Ciò consentirebbe a tali operatori di offrire servizi di telecomunicazioni mobili agli utenti finali in Austria a condizioni competitive.

c) In terzo luogo, il chiaro impegno da parte di H3G a non completare l'acquisizione di Orange, prima di aver concluso un accordo di accesso all'ingrosso con almeno uno degli MVNO.

(14) Alla luce di tali impegni, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta non comporterebbe più problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che la decisione è subordinata al pieno rispetto degli impegni.

IV. **RELAZIONE**

A. **I mercati rilevanti del prodotto**

(15) In precedenti decisioni della Commissione, i mercati del prodotto per i servizi di telecomunicazione mobile sono stati definiti come:

a) il mercato dei servizi di telecomunicazione mobile forniti a utenti finali (mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile);

b) il mercato all'ingrosso dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili;

c) il mercato all'ingrosso del roaming internazionale; e

d) il mercato all'ingrosso della terminazione delle chiamate mobili.

(16) Le attività di H3G e Orange andrebbero pertanto a sovrapporsi nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali. Le parti sono anche potenziali concorrenti sul mercato all'ingrosso dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili. Esiste inoltre un legame tra le attività di H3G e Orange sul mercato all'ingrosso del roaming internazionale e sul mercato all'ingrosso della terminazione delle chiamate mobili.

Servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali

(17) La Commissione ha considerato se, ai fini del presente caso, fosse necessario suddividere ulteriormente il mercato dei servizi di telecomunicazione mobile forniti a utenti finali per tipo di cliente (imprese o privati, clienti con abbonamento post-pagato o schede ricaricabili) o per tipo di tecnologia di rete (2G/GSM o 3G/UMTS).

(18) Sulla base dell'indagine di mercato e di considerazioni relative all'offerta, la Commissione ha considerato il mercato generale del prodotto per i clienti privati e le imprese per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali.

(19) Per quanto riguarda un'eventuale distinzione fra servizi con schede ricaricabili o in abbonamento, la Commissione ha ritenuto che, nel caso di specie, alcune argomentazioni andassero a sostegno di tale posizione. Anche se la Commissione ha concluso che entrambi questi servizi facciano parte dello stesso mercato, perlomeno in considerazione della sostituibilità dal lato dell'offerta, le specificità e l'interazione tra questi segmenti è stata ulteriormente presa in considerazione ai fini della valutazione sotto il profilo della concorrenza.

(20) Nonostante le chiare differenze nelle prestazioni per il traffico di dati nelle reti 2G, 3G e LTE, alla luce dei risultati del test di mercato, la Commissione ha ritenuto che la suddivisione del mercato della telefonia mobile per utenti finali per tipo di tecnologia di rete (2G, 3G e future tecnologie 4G) non fosse appropriata.

(21) Dal punto di vista della domanda, i servizi offerti per i dispositivi abilitati al traffico vocale si distinguono da quelli destinati esclusivamente al traffico dati. Tuttavia, la Commissione ha deciso di non discostarsi dalla prassi precedentemente seguita di definire un mercato unico comprendente tutti i servizi offerti, siano questi per dispositivi abilitati al traffico vocale o solo dati.

(22) L'RTR/TKK austriaco, nell'ordinanza sui mercati delle telecomunicazioni, ha rilevato che l'accesso alla banda larga mobile per l'utenza domestica è un sostituto dei servizi internet su rete fissa. La Commissione non contesta tale conclusione relativamente all'Austria. Tuttavia, ai fini della valutazione del presente caso, la questione che si pone è l'inversa, ovvero se i servizi a banda larga su rete fissa costituiscano un'alternativa ai servizi di traffico dati su rete mobile in generale o, nello specifico, su rete mobile a banda larga. La Commissione ha concluso che i servizi a banda larga su rete fissa non sostituiscono i servizi di traffico dati su rete mobile e, di conseguenza, non fanno parte dello stesso mercato del prodotto.

(23) Il mercato del prodotto rilevante ai fini della decisione è stato definito come un mercato unico in Austria per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili a utenti finali.

Mercato all'ingrosso dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

(24) L'accesso all'ingrosso alla rete è fornito dagli MNO agli MVNO. In decisioni precedenti, la Commissione ha considerato che il mercato all'ingrosso dell'accesso alla rete e della raccolta delle chiamate facessero parte dello stesso mercato del prodotto. Nell'indagine di mercato, i partecipanti al mercato hanno unanimemente confermato l'adeguatezza di tale approccio anche nel caso di specie.

Mercato all'ingrosso del roaming internazionale

(25) La domanda all'ingrosso per i servizi di roaming internazionale proviene da operatori mobili stranieri che desiderano fornire ai propri clienti servizi mobili al di fuori della propria rete e, a valle, dagli abbonati che desiderano utilizzare il cellulare all'estero. La Commissione ha concluso che vi è un mercato all'ingrosso separato del roaming internazionale.

Mercato all'ingrosso della terminazione delle chiamate mobili

(26) Come stabilito in precedenti decisioni della Commissione, non vi sono alternative per la terminazione delle chiamate su ciascuna singola rete in quanto l'operatore che trasmette le chiamate in uscita può raggiungere il destinatario richiesto solo attraverso il gestore della rete alla quale è collegato tale destinatario. La Commissione ha pertanto concluso che vi è un mercato all'ingrosso separato della terminazione delle chiamate mobili.

B. **I mercati geografici rilevanti**

(27) La grande maggioranza di coloro che hanno partecipato all'indagine di mercato ha ritenuto che i mercati geografici rilevanti fossero nazionali, vale a dire limitati al territorio austriaco, ma non più piccoli. Non sono emerse pratiche commerciali o capacità di discriminare tra gli utenti in funzione della loro posizione all'interno del territorio austriaco per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali.

(28) In linea con le precedenti decisioni della Commissione e sulla base dei risultati dell'indagine di mercato, anche i mercati all'ingrosso dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, il mercato all'ingrosso del roaming internazionale e il mercato all'ingrosso di terminazione delle chiamate mobili, sono stati considerati mercati su scala nazionale (vale a dire, austriaci).

C. **Valutazione sotto il profilo della concorrenza**

(29) La valutazione sotto il profilo della concorrenza si è incentrata sul mercato dei servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali.

1. ***Effetti unilaterali***

Quote di mercato e struttura del mercato dopo la concentrazione

(30) Il mercato austriaco dei servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali era già molto concentrato prima dell'operazione, in seguito alla quale verrebbe eliminato dal mercato un concorrente effettivo, portando il numero degli operatori presenti sul mercato da quattro a tre. I dubbi in materia di concorrenza avanzati dalla Commissione nel presente caso derivano da una serie di fattori: la struttura del mercato, gli alti coefficienti di dirottamento tra le parti, i significativi margini realizzati e l'importanza delle parti prima della concentrazione per quanto riguarda l'acquisizione di nuove attività.

(31) L'operazione proposta avrebbe causato problemi di concorrenza, dovuti in particolare alle forti barriere all'ingresso, all'assenza di un potere contrattuale significativo dell'acquirente e alla presenza di un incentivo per i concorrenti a seguire gli incrementi di prezzo dell'entità risultante dalla concentrazione. Inoltre, sulla base degli elementi probatori, l'affermazione della parte notificante, secondo cui la pressione concorrenziale esercitata da Orange sul mercato si sarebbe deteriorata nel breve e medio termine, non ha potuto essere accettata.

(32) L'operazione proposta avrebbe riunito due dei quattro operatori di rete mobile in Austria. H3G e Orange rappresentavano rispettivamente il quarto e il terzo MNO in termini di quota di mercato nazionale dei servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali. Nonostante avessero quote di mercato inferiori rispetto agli altri due operatori di rete mobile, TA e T-Mobile, la Commissione ha ritenuto che l'operazione avrebbe rappresentato un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva.

(33) Oltre agli MNO, erano soltanto due gli MVNO indipendenti operanti sul mercato austriaco senza una propria rete e che venivano ospitati da uno degli ORM. Nonostante la presenza di un elevato numero di rivenditori indipendenti operanti in Austria, in pratica questi rappresentavano solo una quota trascurabile del totale degli abbonati.

(34) La Commissione ha esaminato le quote di mercato delle parti sotto diversi aspetti al fine di garantire una valutazione esaustiva che riflettesse le particolari caratteristiche del mercato in questione. La Commissione ha esaminato i valori e il delta dell'HHI, alla cui rilevanza viene fatto riferimento negli orientamenti orizzontali. La Commissione ha poi esaminato con attenzione la posizione delle parti in determinati segmenti di particolare interesse per la crescita e l'innovazione (ad esempio, abbonamento voce e dati e solo dati) potenzialmente in grado di influenzare il mercato globale dei servizi di telecomunicazioni in futuro. Infine, la Commissione ha esaminato l'attuale potenza dinamica delle parti sul mercato derivante dalla capacità effettiva di attrarre nuovi clienti.

(35) Sebbene la quota di mercato combinata delle parti sarebbe inferiore al [20-30 %], l'HHI e i valori delta risultavano superiori a quelli definiti negli orientamenti orizzontali come indicatori iniziali dell'assenza di criticità sotto il profilo della concorrenza.

(36) Il segmento degli abbonamenti privati per il traffico vocale e dati (ossia le offerte di pacchetti da utilizzare su dispositivi vocali) e il segmento solo dati sono stati oggetto di un esame approfondito, in quanto sono particolarmente importanti per l'intero mercato e il suo sviluppo a breve termine.

(37) Il traffico dati era già il principale motore della crescita del mercato e si prevedeva che questa tendenza proseguisse e si intensificasse negli anni successivi. L'LTE è infatti un protocollo di rete progettato per la trasmissione dati, in cui ci si aspetta che il traffico vocale rappresenti solo una percentuale molto piccola del traffico complessivo. La Commissione ha constatato che i segmenti degli abbonamenti privati vocali e dati e solo dati rappresentano le maggiori quote di mercato delle entrate complessive di Orange e H3G.

Cambiamento di operatore e rapporto di concorrenza

(38) Inoltre, dopo aver esaminato il cambiamento di operatore e il rapporto di concorrenza per valutare la pressione concorrenziale imposta da una parte sull'altra, la Commissione ha evidenziato l'esistenza di una notevole pressione concorrenziale da parte di H3G su Orange e, analogamente, di Orange su H3G.

(39) La Commissione ha concluso che gli elementi probatori qualitativi a disposizione risultavano coerenti con la prova diretta fornita dai coefficienti di dirottamento osservati e corroboravano la conclusione secondo la quale il grado di tale prossimità, insieme ad altri elementi probatori presentati nella decisione, facevano prevedere che l'operazione di concentrazione avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva.

(40) Nel valutare il peso competitivo di H3G, prima e dopo la concentrazione, la Commissione ha ritenuto che H3G rappresentasse un'importante, se non la più importante, forza competitiva sul mercato e che a seguito della concentrazione e in assenza di un reale incremento di efficienza, sarebbero diminuiti gli incentivi perché continuasse a essere una forza trainante.

(41) Inoltre vi erano forti aspettative che, a seguito della concentrazione, H3G avrebbe avuto meno incentivi a competere in modo aggressivo nei confronti delle parti.

Assenza di fattori compensativi

(42) La Commissione ha esaminato i potenziali fattori in grado di controbilanciare gli eventuali effetti della concentrazione, quali il potere d'acquisto, le barriere all'entrata e la probabilità della comparsa di nuovi operatori, concludendo che, a seguito dell'operazione notificata, l'ingresso di MNO o MVNO sul mercato austriaco sarebbe stato improbabile. Anche nel caso in cui un MNO entrasse sul mercato, dovrebbe prima di tutto attendere un'adeguata assegnazione delle frequenze, poi creare una rete radio e infine estendere progressivamente i propri servizi ai clienti, tutte operazioni che richiedono molto tempo. Si è potuto pertanto escludere che, in assenza di misure correttive adeguate, eventuali ingressi sul mercato sarebbero sufficientemente tempestivi da esercitare un effetto regolatore sui livelli di prezzo risultanti dalla concentrazione.

(43) Sul mercato dei servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali, non è stato rilevato alcun potere compensativo da parte degli acquirenti di entità tale da esercitare pressioni competitive sugli MNO al fine di controbilanciare i prevedibili effetti negativi della concentrazione.

Effetti attesi sui prezzi nel segmento dei servizi telefonici in abbonamento (voce e dati) e reazione dei concorrenti a seguito della concentrazione

(44) La Commissione ha analizzato la pressione al rialzo dei prezzi (UPP) nel segmento dei servizi in abbonamento. La pressione al rialzo dei prezzi consente di stimare in quale misura un'impresa nata dalla concentrazione sarebbe incentivata ad aumentare i prezzi, esprimendo tale risultato in termini di prezzi, utili e coefficienti di dirottamento osservati sul mercato e avanzando alcune ipotesi sulla domanda. L'operazione proposta determinerebbe una significativa pressione al rialzo dei prezzi, a scapito dei consumatori.

(45) L'indice «GUPPI» (*gross upward pricing pressure index*) è stato calcolato per utente sulla base delle cifre fornite dalle parti riguardo al ricavo medio per utente e dei coefficienti di dirottamento desumibili dalla portabilità del numero mobile per gli ultimi dodici mesi.

(46) L'esame condotto dalla Commissione facendo ricorso all'indice GUPPI ha previsto, a seguito dell'operazione proposta, un aumento sostanziale dei prezzi adeguati alla qualità nel settore dei servizi in abbonamento.

(47) L'indice GUPPI considera solo gli incentivi di cui dispongono le parti. I concorrenti avrebbero risposto agli aumenti dei prezzi imposti dall'entità nata dalla concentrazione aumentando i propri prezzi. Ciò avrebbe ulteriormente alleggerito i vincoli sui prezzi dell'entità nata dalla concentrazione, con effetti di ritorno che, prevedibilmente, avrebbero potuto gonfiare ulteriormente prezzi già al rialzo.

(48) Se prima della concentrazione H3G era un concorrente particolarmente significativo sul mercato austriaco, tanto da creare prezzi più bassi sul mercato nazionale rispetto a quelli di altri Stati membri, l'operazione proposta avrebbe modificato gli incentivi di H3G. La modifica degli incentivi ha trovato solo in parte riscontro nei calcoli della pressione al rialzo dei prezzi e ha rappresentato un ulteriore motivo per prevedere una tendenza al rialzo dei prezzi adeguati alla qualità, rispetto a quanto sarebbe accaduto in assenza di concentrazione.

(49) Ne consegue che, nel segmento dei servizi in abbonamento, i dati confermavano la giustificata previsione di un significativo aumento dei prezzi adeguati alla qualità da parte dell'entità nata dalla concentrazione.

(50) La Commissione ha inoltre esaminato come avrebbero potuto reagire i concorrenti nel mercato delle telecomunicazioni al dettaglio, arrivando alla conclusione che essi, con tutta probabilità, non avrebbero né aumentato la fornitura né ridotto i prezzi in risposta ad un aumento dei prezzi da parte dell'entità nata dalla concentrazione. Analogamente, la riduzione del livello di concorrenza non avrebbe potuto essere compensata pienamente ed efficacemente dagli MVNO o dai fornitori di servizi presenti sul mercato austriaco.

Quadro dell'analisi relativa alla pressione concorrenziale proveniente da Orange in assenza di concentrazione

(51) La Commissione ha analizzato la posizione competitiva di Orange, le sue quote e i suoi piani di mercato in assenza di concentrazione, stabilendo che avrebbe continuato ad essere un concorrente di rilievo sul mercato austriaco dei servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali.

Conclusioni sugli effetti non coordinati

(52) Basandosi sulle proprie analisi e sui risultati dell'indagine di mercato, la Commissione ha quindi concluso che la scomparsa di Orange come gestore di rete indipendente e fornitore di servizi di telecomunicazioni mobili a utenti finali — con una conseguente riduzione degli operatori da quattro a tre — avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno attraverso effetti non coordinati sul mercato austriaco della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali.

Altri mercati

(53) L'operazione proposta non ha dato luogo ad alcuna preoccupazione sotto il profilo della concorrenza negli altri mercati rilevanti, vale a dire il mercato all'ingrosso dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, quello dei servizi di roaming internazionale e infine della terminazione delle chiamate mobili.

(54) Anche se da alcune indicazioni raccolte dalla Commissione risulterebbe che la concentrazione potrebbe aver inciso sull'accesso al mercato degli MVNO, non è stato comunque necessario giungere a una decisione definitiva a tale riguardo in quanto gli impegni proposti dalla parte notificante erano volti ad agevolare l'accesso e quindi affrontavano ed escludevano la possibilità che l'operazione producesse effetti negativi sul mercato austriaco all'ingrosso dell'accesso alla rete e della raccolta delle chiamate.

Incrementi di efficienza

(55) Nella sua risposta alla comunicazione delle obiezioni, la parte notificante eccepiva a sua difesa l'esistenza di incrementi di efficienza.

(56) Affinché la Commissione possa prendere in considerazione l'esistenza di effetti favorevoli alla concorrenza ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, gli incrementi di efficienza devono essere verificabili, suscettibili di essere trasferiti ai consumatori nonché specificamente legati alla concentrazione, a condizione che non esistano eventuali alternative meno anticoncorrenziali per conseguire gli stessi vantaggi.

(57) Dall'analisi della Commissione è emerso che i presunti incrementi di efficienza non erano verificabili, né specificamente legati alla concentrazione e neppure a vantaggio dei consumatori. Pertanto, non potevano essere presi in considerazione al fine di compensare il pregiudizio concorrenziale derivante dall'operazione proposta.

2. ***Effetti coordinati***

(58) La Commissione ha constatato che alcune caratteristiche del mercato austriaco delle telecomunicazioni mobili avrebbero potuto favorire un coordinamento tra imprese e, in effetti, in passato, alcuni comportamenti paralleli da parte degli MNO austriaci potrebbero essere indice di ciò. Tuttavia, le indicazioni raccolte dalla Commissione non costituivano elementi probatori sufficienti ai sensi della giurisprudenza, in quanto non costituivano un notevole ostacolo alla concorrenza effettiva e non davano luogo a conseguenti effetti di coordinamento.

(59) In ogni caso, anche se si potessero presumere eventuali effetti coordinati sul mercato dei servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali, non va dimenticato che gli impegni proposti dalla parte notificante erano volti ad agevolare l'accesso al mercato e a rimediare, quindi, anche a possibili effetti coordinati. Pertanto, si può escludere che l'operazione — quale modificata dagli impegni assunti — rappresenti un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva sotto forma di effetti coordinati sul mercato austriaco dei servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali.

D. **Impegni proposti dalla parte notificante**

(60) Per dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza rilevate dalla Commissione, il 20 agosto 2012 la parte notificante ha presentato un primo pacchetto di impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Gli impegni sono stati successivamente sottoposti a un'indagine di mercato. Il 9, 19, 24 e 29 ottobre 2012 e successivamente l'11 e 12 novembre 2012, alla luce dei risultati delle indagini di mercato e delle preoccupazioni in materia di concorrenza comunicate

dalla Commissione, è stato presentato un pacchetto d'impegni riveduto conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. L'ultima versione consolidata di tale documento figura nell'allegato III della decisione della Commissione.

(61) Al fine di risolvere i problemi di concorrenza e ottenere l'autorizzazione subordinata a condizioni per l'operazione proposta, H3G si è impegnata a mettere a disposizione l'accesso all'ingrosso alla propria rete fino al 30 % della sua capacità a un massimo di 16 MVNO nei prossimi 10 anni, consentendo loro di offrire servizi di comunicazione mobile ai clienti finali in Austria. Inoltre, H3G si è fermamente impegnata a stipulare un accordo con almeno un MVNO, che dovrà essere approvato dalla Commissione.

(62) La descrizione dei criteri sulla base dei quali l'accesso sarà reso disponibile verrà pubblicata sul sito internet di H3G, sotto forma di offerta di riferimento.

(63) L'offerta di riferimento sarà a disposizione degli MVNO che intendano fornire servizi mobili agli utenti finali con il proprio marchio, a condizione che non si tratti di MVNO controllati da un MNO operante in Austria.

(64) Conformemente agli impegni, H3G non è tenuta a procedere all'attuazione tecnica con più di due MVNO alla volta. Tuttavia, tale limite non si applica alle attuazioni tecniche svolte su un periodo superiore ai dodici mesi consecutivi.

(65) I prezzi all'ingrosso sono indicati nell'appendice A dell'offerta di riferimento. I prezzi non sono soggetti a impegni per volumi o entrate minimi.

(66) Per le operazioni relative a chiamate vocali e SMS, si applicano prezzi unitari (sia per la raccolta che per la terminazione delle chiamate). Per le operazioni relative al traffico dati, gli MVNO possono scegliere se applicare un prezzo unitario unico o graduato.

(67) Inoltre, gli MVNO possono scegliere una tariffa al dettaglio offerta da H3G sulla quale verranno applicati ulteriori sconti. Questo tipo di tariffa sarà disponibile unicamente per servizi di accesso ai dati tramite carta SIM (e quindi non per altri prodotti o per prodotti innovativi quali la tecnologia NFC — *Near Field Communication* — oppure le sovvenzioni per telefoni cellulari o le offerte di contenuti).

(68) L'offerta di riferimento prevede una tariffa unitaria di base (telefonia vocale, SMS e dati) e una tariffa unitaria scontata. Le tariffe ridotte sono applicabili a tutte le unità acquistate dopo aver superato la specifica quantità annuale che dà diritto alla riduzione.

(69) L'offerta di riferimento contiene l'offerta di H3G di mettere a disposizione un accesso all'ingrosso alla propria rete, compreso l'accesso alla tecnologia LTE.

(70) Su richiesta degli MVNO, H3G prenderà in considerazione richieste ragionevoli riguardanti servizi complementari (oltre all'accesso all'ingrosso), previa sottoscrizione di un accordo distinto sulle condizioni da rispettare.

(71) È stata predisposta una procedura rapida di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra MVNO e H3G durante i negoziati.

(72) H3G si è impegnata a non completare l'acquisizione di Orange Austria finché non avrà sottoscritto un accordo con gli MVNO sulla base di un'offerta di riferimento presentata a uno di loro, che dovrà essere approvata dalla Commissione.

(73) Un mandatario indipendente sarà incaricato di controllare che H3G rispetti gli impegni assunti. Per la durata degli impegni assunti, il mandatario renderà conto periodicamente alla Commissione dell'andamento dei negoziati sugli accordi con gli MVNO, in modo che la Commissione possa valutare se H3G adempia agli obblighi derivanti da tali impegni. Il mandatario vigilerà inoltre sulla procedura di risoluzione rapida delle controversie.

(74) La Commissione ha svolto indagini di mercato sugli impegni assunti da H3G e, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, conclude che, subordinatamente al pieno rispetto degli impegni da parte di H3G, l'operazione proposta non risulta ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva sul mercato interno o in una parte significativa di questo.

V. **CONCLUSIONI**

(75) Per i motivi sin qui esposti, la Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(76) Di conseguenza, la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell'articolo 57 dell'accordo SEE.